



# COMUNE DI PETRELLA SALTO

## REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO UFFICIO TECNICO Ordinanza N. 27 del 02/05/2020

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE AI CITTADINI AVENTI DIRITTO DI POTER ESERCITALE IL DIRITTO ALL'USO CIVICO DI LEGNATICO IN OSSERVANZA DEI RELATIVI PROGETTI DI TAGLIO E DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.

**PREMESSO CHE** nella corrente Stagione Silvana 2019/2020 il Comune di Petrella Salto ha assegnato al taglio ai cittadini aventi diritto un lotto di bosco da ripulire o tagliare a ceduo, a seconda della località, da cui ritrarre circa 40 quintali di legna da ardere ritenuta sufficiente per il riscaldamento domestico della propria abitazione per una stagione invernale;

**RICHIAMATE** le proprie ordinanze n. 42, 43, 44 e 45 del 25/10/2019 di utilizzazione delle varie sezioni boscate al taglio culturale per l'uso civico di legnatico;

**PRESO ATTO** che il Comune di Petrella Salto ricade in area montana precisamente "Comuni totalmente Montani"; ai sensi dell'Art. 3 della Direttiva 75/268/CEE del Consiglio 28/04/1975;

**PRESO ATTO** che il Comune di Petrella Salto ricade in Area D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" ai sensi della Direttiva 75/268;

**CONSIDERATO** che il Comune di Petrella Salto ricade in zona climatica E ai sensi de Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successive modifiche;

**ATTESO** che allo stato attuale i vari divieti non consentono la regolare riapertura del taglio di uso civico a privati;

**RICHIAMATO** l'articolo 29 del D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 ess.mm.ii. recante "Nuovo codice della strada";

**RICHIAMATA** la legge21 novembre 2000 n.353 recante"Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**RICHIAMATA** la L.R.n°39 del 28ottobre 2002,"Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

**VISTO** il regolamento regionale 18 Aprile 2004, n. 7/d di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) che in particolare all'Art. 93 ( misure per la prevenzione degli incendi nelle aree boscate ), comma 2 . che così dispone " ..... Precedentemente il periodo di rischio d'incendio e per le durata dello stesso gli interessati devono :.....

4) all'allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità esbosco e/o trasporto." ;

**VISTI** gli articoli 7 bis, comma1-bis, e 50 del D.Lgs.18 agosto2000 n.267 e ss.mm.ii. recante"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**CONSIDERATO** che il taglio di Uso Civico avviene in una zona montana prettamente forestale

ampia ed aperta ed il singolo avente diritto ha a disposizione il proprio lotto che ha una superficie di circa 500-800 mq e proprio la tipologia di lavoro comporta la necessità di operare ad ampia distanza uno dall'altro.

## **ORDINA**

Per le ragioni in premessa rappresentate a tutela della pubblica incolumità, in attuazione del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7/d di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali):

**1. La possibilità per gli aventi diritto di potersi recare nelle varie sezioni boscate assegnate e di procedere alle operazioni necessarie al fine di veder garantito il proprio diritto di uso civico di legnatico;**

## **DISPONE**

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte per la relativa tipologia, sia comunali che di altre Autorità;
2. Deve essere garantito il rispetto di tutte le prescrizioni normative in materia di contenimento dell'epidemia da coronavirus, sia in relazione ai dispositivi di protezione individuali (Mascherine) che al distanziamento sociale;
3. E' obbligo predisporre apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 in cui va specificato il luogo di partenza, nonché la località e il numero del lotto assegnato;
4. Lo svolgimento dell'Uso Civico da parte dei cittadini interessati è consentito con la presenza contemporanea di non più di due componenti dello stesso nucleo familiare presente nel territorio comunale di Petrella Salto;

## **AVVERTE**

Salvo eventuali aggiornamenti della situazione, il Sindaco ricorda che - salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2 del d.l. n. 19 del 2020, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

## **DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

## **STABILISCE**

**La trasmissione della presente ordinanza:**

- **Alla Stazione Carabinieri di Petrella Salto**
- **Alla Stazione Carabinieri Forestali di Petrella Salto**
- **Alla Prefettura di Rieti**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

**IL SINDACO**  
***(F.to Gaetano MICALONI)***